REGOLAMENTO (CEE) N. 3876/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2 e l'articolo 257, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo prima dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto di adesione, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista ; che la data di scadenza di tale periodo, stabilita al 31 dicembre 1987 nell'atto di adesione, è stata prorogata dal regolamento (CEE) n. 4007/87 [2] fino al 31 dicembre 1992 sia per la Spagna che per il Portogallo ;

considerando che nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, non sarà possibile superare entro il 31 dicembre 1992 la difficoltà particolari incontrate da queste due Stati membri in misura diversa a seconda dei settori ; che è pertanto opportuno prorogare il periodo in esame per un anno per la Spagna e per il Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4007/87 è modificato come segue :

1) al primo comma, la data del « 31 dicembre 1992 » per la Spagna è sostituita da quella del « 31 dicembre 1993 » ;

2) al secondo comma, la data del « 31 dicembre 1992 » per il Portogallo è sostituita da quella del « 31 dicembre 1993 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

---

[1] Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 477/92 (GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 1).